

SOCIETÀ FILATELICA BOLOGNESE

STATUTO

approvato dall'Assemblea costitutiva
del 25 Ottobre 1925
e modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria
del 7 Febbraio 1926.



BOLOGNA
TIPOGRAFIA SORDOMUTI
1926

SOCIETÀ FILATELICA BOLOGNESE

STATUTO

approvato dall'Assemblea costitutiva
del 25 Ottobre 1925
e modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria
del 7 Febbraio 1926.



BOLOGNA
TIPOGRAFIA SORDOMUTI
1926



ART. 1. — È costituita in Bologna una associazione fra i cultori della filatelia, denominata « SOCIETÀ FILATELICA BOLOGNESE ».

ART. 2. — Scopo della Società è quello di favorire, incoraggiare, diffondere lo studio e lo sviluppo della filatelia:

- a) mettendosi in comunicazione colle altre Società ed organizzazioni filateliche italiane e straniere;
- b) riunendo periodicamente i Soci, almeno una volta per settimana;
- c) facilitando la formazione e l'incremento delle collezioni con lo scambio di francobolli tra i Soci ed anche tra i Soci e le altre Società;
- d) tenendo i soci al corrente del movimento filatelico internazionale mediante abbonamento a giornali e riviste ed acquisto di cataloghi;
- e) favorendo ed aiutando i Soci nell'acquisto delle novità;

f) promovendo Congressi, raduni, riunioni anche con filatelici di altre Società;

g) rendendo note e combattendo le falsificazioni, i trucchi, le adulterazioni dei francobolli ed osteggiando e combattendo le emissioni speculative;

h) fornendo referenze nel limite del possibile a quei soci che desiderassero entrare in rapporti con negozianti, od altri filatelici estranei alla Società e favorendo le relazioni pei Soci che volessero entrare in rapporti con filatelici di fuori, fornendo a costoro le referenze del caso;

i) facendo propaganda e tessendo relazioni filateliche con ogni altro mezzo consentito dalla legge.

ART. 3. — I Soci si distinguono in fondatori, ordinari e corrispondenti.

Sono Soci fondatori coloro che costituirono la Società e che vi appartennero prima del 1° novembre 1925.

Sono Soci ordinari coloro che risiedono in Bologna e Provincia, nella regione Emiliana-Romagnola e nella Repubblica di S. Marino.

Sono Soci corrispondenti coloro che risiedono fuori della regione.

Le Signore possono far parte della Società in tutte le Categorie.

ART. 4. — Per essere ammessi a Soci ordinari e corrispondenti occorre:

a) essere di ineccepibile moralità e godere piena stima pubblica, non essere mai incorsi in condanna

per reati comuni, non avere mai avuto questioni di moralità filatelica che siano terminate senza che il candidato ne abbia riportato piena sanatoria;

b) avere compiuto gli anni diciotto: per i maggiori degli anni 18 ed inferiori ai 21 è necessario l'assenso scritto di chi esercita la patria potestà;

c) presentarne domanda controfirmata da due Soci.

ART. 5. — L'obbligazione contratta colla ammissione a Soci effettivi ordinari e corrispondenti dura un anno. Essa si estingue: per dimissioni presentate entro il mese di maggio dell'anno solare in corso, per morosità di sei mesi nel pagamento delle quote sociali, per espulsione dei Soci o per morte. La decorrenza delle quote comincia col principio del trimestre nel quale segue l'ammissione.

I Soci ordinari che cambino residenza nel corso dell'anno, se si trasferiscono fuori della regione hanno diritto di essere passati alla categoria dei soci corrispondenti.

ART. 6. — Il pagamento delle quote sociali è anticipato semestralmente. Per i nuovi ammessi esso decorre, per la prima quota, dal principio del trimestre nel quale segue l'ammissione.

ART. 7. — I soci, all'atto della ammissione, pagheranno una tassa di ammissione di Lire cinque per i Soci ordinari e di Lire tre per i Soci corrispondenti.

ART. 8. — La quota mensile è stabilita in Lire due per i Soci ordinari ed in Lire una per i corrispondenti.

ART. 9. — La Società è rappresentata da un Consiglio di Direzione, composto da:

Un Presidente.

Un Vice Presidente.

Un Segretario.

Un Cassiere Economo.

Tre Consiglieri.

I membri del Consiglio di Direzione sono scelti tra i Soci fondatori ed i Soci ordinari, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Direzione comprende anche un Revisore dei Conti, che ha le funzioni devolute ai Sindaci nelle Società Commerciali e dura in carica un anno. Esso è rieleggibile.

È pure costituita elettivamente una Commissione di due Proviviri, i quali possono rivestire anche altre cariche sociali, all'infuori di quella di Presidente della Società. Essi hanno l'incarico di pronunziare, sia isolatamente che collegialmente, a richiesta dei Soci o del Consiglio di Direzione, pareri tecnici. Inoltre, sotto la Direzione del Presidente, essi costituiscono, a delegazione del Consiglio o del Presidente, un collegio di arbitri che agiscono quali amichevoli compositori in qualsiasi vertenza potesse insorgere tra i Soci.

L'arbitrato è obbligatorio per tutti i Soci nelle questioni riguardanti i Soci stessi, e le sentenze arbitrali sono inappellabili.

I Proviviri durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La carica di Presidente non può essere ricoperta da un Socio negoziante.

ART. 10. — Tutto il Consiglio di Direzione, il Revisore dei Conti ed i Proviviri saranno eletti dalla Assemblea Generale, che sarà tenuta ogni anno nel mese di gennaio. In questa Assemblea ordinaria annuale si discuterà ed approverà il rendiconto della gestione della annata precedente. Le elezioni del Consiglio, e le votazioni riguardanti le gestioni avranno luogo colle norme in uso negli Ordini Professionali. Comunque nessun socio può avere più di due deleghe. I membri del Consiglio non possono essere delegati.

ART. 11. — Possono anche essere tenute Assemblee generali straordinarie, sia nel caso che il Consiglio di Direzione ne ravvisi la opportunità, sia quando siano richieste con domanda scritta e firmata da due terzi dei Soci ordinari in regola coi pagamenti.

Indicendosi una Assemblea, i Soci residenti fuori del Comune di Bologna saranno invitati con lettera personale, quelli residenti in Comune mediante avviso affisso in sede almeno cinque giorni prima della assemblea ed a mezzo della Stampa cittadina.

I Soci corrispondenti potranno intervenire alle Assemblee e ad ogni altra manifestazione sociale, avendo essi diritti pari a quelli degli altri Soci.

ART. 12. — Le Assemblee generali sono valide colla presenza della metà più uno dei Soci fondatori ed ordinari: in caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea si intende convocata in seconda chiamata un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione. È allora valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 13. — Le adunanze del Consiglio di Direzione sono valide quando siano presenti almeno quattro dei sette membri, escluso dal computo il Revisore dei Conti, che sarà per altro invitato. In esse, a votazione palese, ed a maggioranza di voti, si fa luogo all'ammissione dei nuovi Soci, restando impegnato ognuno dei presenti a tenere segrete le ragioni della ammissione o del rigetto di essi. In caso di parità di voti prevale il partito nel quale è compreso chi presiede l'adunanza.

Il voto dei membri del Consiglio di Direzione non può essere delegato dagli assenti ai presenti, così come non è ammessa la rappresentanza degli assenti.

Il Consigliere che per tre volte di seguito non sia presente senza giustificato motivo decade dalla carica.

ART. 14. — Il Presidente rappresenta la Società, presiede tutte le adunanze di Consiglio, quelle dei Provirvi e le assemblee generali, firma i verbali e qualunque documento riguardante la Società. In sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente, e, mancando anche questi, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

ART. 15. — Il Segretario compila i verbali delle adunanze di Direzione, i verbali delle assemblee generali, quelli delle adunanze dei provirvi sugli appunti da essi forniti, tiene la corrispondenza e (quando sia a ciò delegato dalla Presidenza) la firma, e fa ogni altra scritturazione che riguardi la Società, ad eccezione delle scritture contabili.

ART. 16. — L'Economo Cassiere riscuote le quote dei Soci, le versa nei libretti a conto corrente ed incassa ogni altro provento della Società. Tiene in consegna tutto il patrimonio sociale, riceve, classifica e custodisce i doni, disponendo del tutto secondo le prescrizioni dello Statuto, del Regolamento e secondo le norme che stabilisce il Consiglio. Col visto del Presidente e per sua autorizzazione, eseguisce i pagamenti e tiene al corrente la contabilità sociale.

ART. 17. — Il Consiglio è validamente costituito e funzionante quando vi siano in carica almeno quattro dei sette membri che complessivamente lo costituiscono. Nei casi di vacanza fino a tre dei suoi membri, i rimanenti ed il Revisore dei Conti procedono alla surroga dei mancanti. Gli eletti durano in carica fino alla prima assemblea generale ordinaria. Se tra i mancanti fossero il Presidente, il Vice Presidente, l'Economo od il Segretario, tali cariche saranno coperte con votazione per scheda ed a maggioranza di voti dal Consiglio ricostituito.

Il Revisore dei Conti ha voto deliberativo nella nomina dei membri di Consiglio da surrogare, ma non in quella di elezione di cariche nel Consiglio così ricostituito.

Analogamente a quanto sopra è detto si procede per la sostituzione dei Provirvi.

Mancando invece il Revisore dei Conti, si dovrà procedere alla sua sostituzione mediante votazione ad referendum tra i tutti i Soci ed a maggioranza assoluta dei voti espressi, sempre che questi rappre-

sentino la metà più uno degli iscritti alla Società in regola coi pagamenti.

ART. 18. — Le discussioni politiche, religiose, ed in genere, estranee alla filatelia, sono assolutamente vietate nei raduni sociali.

ART. 19. — Nel locale della Società, nei giorni e nelle ore e con le modalità fissata dal Consiglio di Direzione, saranno sempre visibili ai Soci le pubblicazioni, gli Statuti ed i Regolamenti, l'elenco dei Soci e quello delle cariche sociali ed i libretti di francobolli per lo scambio, forniti dai Soci o da altre Società.

ART. 20. — È assolutamente vietato asportare fuori del locale sociale, giornali, riviste, libri, oggetti di qualsiasi specie di pertinenza della Società, o comunque esposti, a norma dell'art. precedente.

ART. 21. — Il denaro sociale, non appena raggiunga la somma di Lire cento, dovrà essere depositato dall'Economo in una Banca locale con libretto in conto corrente. I prelievi saranno eseguiti colla firma del Presidente.

ART. 22. — Il Consiglio di Direzione può, ad unanimità di voti, proclamare Presidente Onorario della Società persona benemerita nel campo filatelico e può dichiarare benemeriti quei Soci ordinari o corrispondenti che abbiano resi alla Società distinti servizi.

Il Presidente Onorario, qualora non sia socio, può prendere parte a tutte le riunioni Sociali ed essere invitato, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Direzione ed alle Assemblee generali.

ART. 23. — Il Consiglio di Direzione può proclamare Soci benemeriti onorari distinte personalità filateliche che non rivestano la qualità di soci ordinari o corrispondenti. Si applica ad essi quanto prescrive il precedente articolo per l'intervento a funzioni sociali.

ART. 24. — Il Presidente Onorario ed i Soci benemeriti onorari sono esenti, qualora non siano soci ordinari o corrispondenti, da contributi sociali d'ogni genere.

ART. 25. — Il Socio a carico del quale dovessero risultare mancanze contro l'onore, condanne penali passate in giudicato, o che incorresse in scorrettezze negli scambi filatelici o nel commercio filatelico o che si rendesse colpevole di gravi mancanze di convenienza e riguardo verso i Soci, verso il Consiglio o verso la Presidenza, potrà essere dal Consiglio, udite quelle discolpe che credesse di produrre a sua difesa e, vagliate tutte quelle circostanze che la Presidenza credesse di appurare, sospeso da ogni attività sociale o radiato.

L'applicazione della sanzione della radiazione ha effetto immediato: il socio radiato perde all'istante ogni diritto e non potrà mai più essere riammesso nella Società. Il Socio sospeso temporaneamente perde i suoi diritti solo per il tempo della sospensione, che dovrà essere, al pari della radiazione, comunicata ai Soci con avviso affisso per 8 giorni nella sede sociale. Il Socio sospeso temporaneamente, dovrà per altro conservare i suoi obblighi per quanto riguarda le contribuzioni.

ART. 26. — La Società si scioglierà per mancanza di un numero di soci sufficiente al suo funzionamento; o per non potere più gli introiti far fronte alle spese, o per deliberazione di una Assemblea apposita, convocata e deliberante colle disposizioni in uso per lo scioglimento volontario ed anticipato delle Società Anonime. In caso di scioglimento le eventuali attività saranno devolute in beneficenza, secondo deciderà l'Assemblea che delibera lo scioglimento, dopo di essere state tenute per un anno dal giorno dell'Assemblea a disposizione di un eventuale nuovo ente filatelico sociale che fosse per sorgere in Bologna.

ART. 27. — Le deliberazioni prese validamente dalle Assemblee e dal Consiglio sono vincolative non solo per le minoranze presenti e votanti ma anche per gli assenti.

ART. 28. — Ogni Socio all'atto della sua ammissione riceverà copia del presente Statuto e tale ricevimento costituirà la prova che egli accetta in tutto le disposizioni di esso e quelle dei Regolamenti che la Direzione della Società fosse per emanare.

ART. 29. — Il Consiglio di Direzione è autorizzato a compilare ed emanare apposito Regolamento per regolare lo scambio dei francobolli, l'uso dei locali sociali, delle pubblicazioni, dei cataloghi e delle riviste ed, in genere, tutto quanto costituirà le relazioni tra i Soci.

